

STAFFETTA QUOTIDIANA

DAL 1933 - IL QUOTIDIANO DELLE FONTI DI ENERGIA

81° ANNO

Accise sugli oli minerali Regime dei cali e delle eccedenze Sanzioni

*Applicazione Testo Unico accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
(come modificato da ultimo con l'art .11 del DL n. 16/2012, conv., con modificazioni, nella legge 44/2012)*

Prontuario a cura di Antonio Missanelli

Roma, ottobre 2013

www.staffettaonline.com





Rivista Italiana del Petrolio Srl
Largo Luigi Antonelli, 30 - 00145 Roma
Tel. +39 06 5741208 - Fax +39 06 5754906
www.staffettaonline.it

Copyright © 2013 RIP -Rivista Italiana del Petrolio Srl editrice

Indice

Prefazione di Giorgio Carlevaro	<i>pag. 4</i>
Introduzione di Antonio Missanelli	<i>pag. 5</i>
Curriculum dell'autore	<i>pag. 5</i>
Cali nei depositi fiscali	
– <i>G.P.L. non denaturato</i>	<i>pag. 6</i>
– <i>G.P.L. denaturato</i>	<i>pag. 6</i>
– <i>Oli leggeri non denaturati in depositi di capacità <= a 500 mc</i>	<i>pag. 7</i>
– <i>Oli leggeri non denaturati in depositi di capacità > di 500 mc</i>	<i>pag. 7</i>
– <i>Oli leggeri denaturati in depositi di capacità <= a 500 mc</i>	<i>pag. 8</i>
– <i>Oli leggeri denaturati in depositi di capacità > di 500 mc</i>	<i>pag. 8</i>
– <i>Oli medi e oli da gas non denaturati</i>	<i>pag. 9</i>
– <i>Oli medi e oli da gas denaturati</i>	<i>pag. 10</i>
– <i>Oli lubrificanti e altri (escluso o.c.) non denaturati</i>	<i>pag. 11</i>
– <i>Oli lubrificanti e altri (escluso o.c.) denaturati</i>	<i>pag. 12</i>
– <i>Oli combustibili non denaturati</i>	<i>pag. 13</i>
– <i>Oli combustibili denaturati</i>	<i>pag. 13</i>
Ecceденze nei depositi fiscali – Tutti i prodotti denaturati e non denaturati	<i>pag. 14</i>
Perdite di rilavorazione nei depositi fiscali	<i>pag. 14</i>
Cali nei distributori stradali di carburanti	<i>pag. 14</i>
Ecceденze nei distributori stradali di carburanti	<i>pag. 15</i>
Ecceденze nei depositi di prodotti sottoposti ad accisa	<i>pag. 15</i>
Cali naturali ammessi nei depositi di prodotti assoggettati ad accisa (escluso gli o.m. denaturati)	<i>pag. 16</i>
Cali di prodotti denaturati (es. gasolio per agricoltura e per le imbarcazioni) detenuti da impianti che riforniscono esclusivamente i diretti utilizzatori, nonché da impianti di vendita all'ingrosso	<i>pag. 17</i>
Cali ed ecceденze di trasporto in regime sospensivo	<i>pag. 17</i>
Cali ed ecceденze di trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa (escluso quelli soggetti)	<i>pag. 18</i>
Oli vegetali (NC da 1507 a 1518)	<i>pag. 19</i>

Prefazione

Nel convegno organizzato a Roma dalla *Staffetta* il 24 giugno 2013 per fare chiarezza sul nodo dei cali nel circuito della distribuzione dei prodotti petroliferi, il direttore vicario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Walter De Santis, ha riconosciuto la necessità di una revisione e semplificazione normativa che aiuti gli operatori a districarsi nella miriade di provvedimenti che si sono succeduti nel tempo e che evidenzino le disposizioni a cui fare riferimento e che trovino applicazione nelle singole fattispecie. Una revisione che dovrebbe coinvolgere anche il ministero dello Sviluppo Economico e il ministero dell’Economia e delle Finanze, al convegno sono intervenuti anche l’ing. Pietro Orsini e il maggiore Massimo Sebastiani del Comando Generale della Guardia di Finanza. Dal canto suo, il vice presidente di Assopetroli, Simone Cane-strelli, ha rilevato che ci sono ormai tutte le condizioni per mettere mano alla materia in modo rapido e condiviso, conciliando la tutela della Finanza Pubblica e la tranquillità operativa delle aziende che esigono di poter operare in un ambito normativo certo, riconosciuto e non interpretabile: una sorta di decreto ministeriale autonomo che regolamenti esclusivamente ed in maniera chiara i depositi commerciali, riferendo-

si sia al gasolio autotrazione che al gasolio riscaldamento ed agricolo, nonché alla benzina, al cherosene e agli oli combustibili. Istanze portate avanti anche dalle aziende che operano nella distribuzione dei carburanti che auspicano una procedura che definisca in modo chiaro e semplice regole in grado di ridurre il carico sanzionatorio e fiscale che grava sui gestori.

In attesa che queste istanze trovino risposta, la *Staffetta* è lieta di pubblicare sul proprio sito online, per gentile concessione dell’autore, un prontuario curato da Antonio Missanelli, ex dirigente dell’U.T.F. di Genova e della Dogana di Imperia, sul regime dei cali con particolare riguardo alla questione delle eccedenze che si verificano nei depositi fiscali, nei distributori stradali di carburanti, nel trasporto in regime sospensivo e con l’indicazione delle sanzioni previste nel caso di superamento dei cali ammessi. Il tutto corredato dei riferimenti legislativi.

Con l’auspicio che il prontuario possa essere di aiuto agli operatori nel loro lavoro e punto di riferimento per quanti volessero approfondire aspetti particolari e specifici di una materia così complessa.

(Giorgio Carlevaro)

Introduzione

Questo quadro riassuntivo vuole essere uno strumento di lavoro semplice e immediato per tutti gli operatori del settore e anche un punto di riferimento per quanti volessero approfondire aspetti particolari e specifici della complessa materia. La parte relativa alle sanzioni deve essere letta e interpretata alla luce delle disposizioni dettate con la legge 212/2000 (c.d. "statuto del contribuente") e delle connesse norme regolamentari, nonché tenendo conto del vigente sistema sanzionatorio amministrativo di carattere generale.

Con l'occasione si ritiene utile e opportuno esprimere un parere sulla annosa questione delle eccedenze di carburanti riscontrate presso i distributori stradali, quando esse rientrano nei limiti di tolleranza ammessi (il 5 per mille dell'erogato). Il predetto valore non è

casuale, ma corrisponde esattamente all'intervallo delle tolleranze tecniche previste per gli strumenti di misura (cioè da meno il 2 per mille a più il 3 per mille). Pertanto, qualora l'eccedenza accertata risulti entro tale limite, essa dovrà necessariamente considerarsi di legittima provenienza (ripeto e sottolineo: "di legittima provenienza") e quindi non potrà essere assoggettata ad alcuna sanzione, né a qualsivoglia carico fiscale e neppure essere sottoposta a particolari vincoli, se non a quello dell'obbligo della presa in carico sul relativo registro delle movimentazioni.

Si ringrazia sin d'ora chi vorrà segnalare eventuali errori e manchevolezze.

Buon lavoro!

Settembre 2013

Antonio Missanelli

Curriculum dell'autore

Diplomato in meccanica industriale, dal 1972 al 2004 ha lavorato all'UTF di Genova come responsabile dell'Ufficio Provinciale di Imperia, con la qualifica, a partire dal 1990, di direttore tributario. Con la stessa qualifica ha poi lavorato presso la dogana di Imperia dal 2004 al 2006 come titolare dell'Area verifiche e controlli – Antifrode.

Nel 1995 ha conseguito presso la direzione di Roma

dell'Agenzia delle Dogane l'idoneità di formatore nel settore delle accise. In tale veste ha tenuto numerosi corsi di aggiornamento del personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.

Autore di articoli e commenti, concernenti la circolazione e il deposito di oli minerali, sulla rivista "il fisco" nella rubrica di diritto penale tributario curata dal prof. Ivo Caraccioli.

OLI MINERALI – CALI NEI DEPOSITI FISCALI**GPL non denaturato****CALO naturale:**

AMMESSO (in peso) (*)

3% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000822

Riferimenti legislativi:

- Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n° 504;
- Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

Note:

I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt.2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n.299/D del 16 novembre 1995 - pag.18)

(*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55 nonché telesscritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. N.297/VIII, del 14.11.1995 prot. N.820/VIII e del 4.4.00, prot.n° 157/UDC-CM.

SANZIONI :

a) fino al 2% oltre il calo ammesso:

- pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

b) > al 2% oltre il calo ammesso:

- pagamento dell'accisa sulla quantità mancante;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 3 volte la relativa accisa;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso:

- pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta contabilità e registri.

Riferimenti legislativi:

artt. 2,40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

GPL denaturato**CALO naturale:**

AMMESSO (in peso) (*)

3% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000822

Riferimenti legislativi:

- Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n° 504;
- Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

Note:

I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt. 2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n. 299/D del 16.11.1995 - pag.18)

(*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telesscritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n.297/VIII, del 14.11.1995 prot. N. 820/VIII e del 4.4.00 prot. N° 157/UDC-CM.

SANZIONI:

a) fino all'1% oltre il calo ammesso:

- pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri;

b) > dell'1 e fino al 10% oltre il calo ammesso:

- si riscuote l'accisa con l'aliquota più elevata gravante sul prodotto;
- multa fino a € 2.582;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso:

- pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

Riferimenti legislativi:

artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

OLI LEGGERI non denaturati*(esclusa acqua ragia minerale)***In depositi di capacità minore o uguale a 500 mc (°)****CALO naturale:**

AMMESSO in volume a 15° C (*) 3% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000822

Riferimenti legislativi: - Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504; - Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

Note: I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt. 2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n.299/D del 16.11.1995 - pag.18)

(°) *Si ritiene che la locuzione "in depositi di capacità..." debba intendersi riferita alla capacità di stoccaggio dei singoli prodotti interessati e non a quella complessiva dei depositi.*

(*) *Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telescritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.*

SANZIONI:

a) fino al 2% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

b) > al 2% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'accisa sulla quantità mancante;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 3 volte la relativa accisa;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso: - pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta contabilità e registri.

Riferimenti legislativi: artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

In depositi di capacità maggiore di 500 mc (°)**CALO naturale :**

AMMESSO in volume a 15°C (*) 2% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000548

Riferimenti legislativi: - Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504; - Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

Note: I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt. 2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n.299/D del 16.11.1995 - pag.18)

(°) *Si ritiene che la locuzione "in depositi di capacità..." debba intendersi riferita alla capacità di stoccaggio dei singoli prodotti interessati e non a quella complessiva dei depositi.*

(*) *Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telescritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n.820/VIII e del 4.4.00 prot.n° 157/UDC-CM.*

SANZIONI:

a) fino al 2% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

b) > al 2% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'accisa sulla quantità mancante;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 3 volte la relativa accisa;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso: - pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta contabilità e registri.

Riferimenti legislativi: artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

OLI LEGGERI denaturati*(esclusa acqua ragia minerale)***In depositi di capacità minore o uguale a 500 mc (°)****CALO naturale:**

AMMESSO in volume a 15° C (*) 3% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue:
(totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000822

Riferimenti legislativi : - Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

Note: I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt. 2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n. 299/D del 16.11.1995 - pag. 18)

(°) Si ritiene che la locuzione "in depositi di capacità..." debba intendersi riferita alla capacità di stoccaggio dei singoli prodotti interessati e non a quella complessiva dei depositi.

(*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telexcritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n° 157/UDC-CM.

SANZIONI :

a) fino all'1% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri;

b) > dell'1 e fino al 10% oltre il calo ammesso: - si riscuote l'accisa con l'aliquota più elevata gravante sul prodotto;
- multa fino a € 2.582;

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso: - pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);

- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

Riferimenti legislativi: artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

In depositi di capacità maggiore di 500 mc (°)**CALO naturale:**

AMMESSO in volume a 15° C (*) 2% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue:
(totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000548

Riferimenti legislativi: - Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

Note: I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt. 2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n. 299/D del 16.11.1995 - pag. 18)

(°) Si ritiene che la locuzione "in depositi di capacità..." debba intendersi riferita alla capacità di stoccaggio dei singoli prodotti interessati e non a quella complessiva dei depositi.

(*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telexcritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.

SANZIONI:

a) fino all'1% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri;

b) > dell'1 e fino al 10% oltre il calo ammesso: - si riscuote l'accisa con l'aliquota più elevata gravante sul prodotto;
- multa fino a € 2.582;

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso: - pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);

- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);

- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

Riferimenti legislativi: artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

OLI MEDI E OLI DA GAS non denaturati**CALO naturale:****AMMESSO in volume** a 15° C (*)

1% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000274

Riferimenti legislativi:

- Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; - Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55

Note:

I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt. 2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n. 299/D del 16.11.1995 - pag. 18)

(*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telescritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.

SANZIONI:

a) fino al 2% oltre il calo ammesso:

- pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

b) > al 2% oltre il calo ammesso:

- pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo consentito;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 3 volte la relativa accisa;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso:

- pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta contabilità e registri.

Riferimenti legislativi:

artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

CALO naturale:**AMMESSO in peso** (*)

1% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000274

Riferimenti legislativi:

- Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; - Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

Note:

I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'imposta su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt. 2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n. 299/D del 16.11.1995 - pag. 18)

(*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telescritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.

SANZIONI:

a) fino al 2% oltre il calo ammesso:

- pagamento dell'imposta sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

b) > al 2% oltre il calo ammesso:

- pagamento dell'imposta sulla quantità eccedente il calo consentito;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 3 volte la relativa accisa;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso:

- pagamento imposta con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta contabilità e registri.

Riferimenti legislativi:

artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

OLI MEDI E OLI DA GAS denaturati

CALO naturale:

AMMESSO in volume a 15°C (*)	1% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000274
Riferimenti legislativi:	- Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; - Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.
Note:	- I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse. (artt. 2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n. 299/D del 16.11.1995 - pag. 18) (*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telesscritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.

SANZIONI:

a) fino all'1% oltre il calo ammesso:	- pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso; - sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri;
b) > dell'1 e fino al 10% oltre il calo ammesso:	- si riscuote l'accisa con l'aliquota più elevata gravante sul prodotto; - multa fino a € 2.582; - sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.
c) > del 10% oltre il calo ammesso:	- pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante; - multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante); - reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni); - sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.
Riferimenti legislativi :	artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

CALO naturale :

AMMESSO in peso (*)	1% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000274
Riferimenti legislativi:	- Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; - Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.
Note:	I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'imposta su quelli eccedenti le tolleranze ammesse. (artt.2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n.299/D del 16.11.1995 - pag.18) (*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telesscritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.

SANZIONI:

a) fino all'1% oltre il calo ammesso:	- pagamento dell'imposta sulla quantità eccedente il calo ammesso; - sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri;
b) > dell'1 e fino al 10% oltre il calo ammesso:	- si riscuote l'imposta con l'aliquota più elevata gravante sul prodotto; - multa fino a € 2.582; - sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.
c) > del 10% oltre il calo ammesso:	- pagamento imposta con l'aliquota più elevata gravante; - multa da 2 a 10 volte l'imposta, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante); - reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni); - sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.
Riferimenti legislativi:	artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

OLI LUBRIFICANTI E ALTRI non denaturati*(escluso o.c.)***CALO naturale:**

- AMMESSO in peso (*)** 1% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue:
(totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000274
- Riferimenti legislativi: - Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n° 55.
- Note: I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'imposta su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.
(artt. 2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n. 299/D del 16.11.1995 - pag. 18)
() Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telescritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.*

SANZIONI:

- a) fino al 2% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'imposta sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.
- b) > al 2% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'imposta sulla quantità mancante;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 3 volte la relativa accisa;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.
- c) > del 10% oltre il calo ammesso: - pagamento imposta con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta contabilità e registri.
- Riferimenti legislativi: - artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

OLI LUBRIFICANTI E ALTRI denaturati*(escluso o.c.)***CALO naturale:****AMMESSO in volume** a 15°C (*)

1% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000274

Riferimenti legislativi:

- Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n° 55.

Note:

I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt.2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n.299/D del 16.11.1995 - pag.18)

(*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telescritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.

SANZIONI:

a) fino all'1% oltre il calo ammesso:

- pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri;

b) > dell'1 e fino al 10% oltre il calo ammesso:

- si riscuote l'accisa con l'aliquota più elevata gravante sul prodotto;
- multa fino a € 2.582;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso:

- pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

Riferimenti legislativi :

artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

CALO naturale:**AMMESSO in peso** (*)

1% per anno di giacenza. Per i periodi minori di un anno il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma giacenze giornaliere) x 0,0000274

Riferimenti legislativi:

- Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

Note:

I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'imposta su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt 2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n. 299/D del 16.11.1995 - pag.18)

(*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telescritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.

SANZIONI:

a) fino all'1% oltre il calo ammesso:

- pagamento dell'imposta sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri;

b) > dell'1 e fino al 10% oltre il calo ammesso:

- si riscuote l'imposta con l'aliquota più elevata gravante sul prodotto;
- multa fino a € 2.582;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso:

- pagamento imposta con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'imposta, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

Riferimenti legislativi :

artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

OLI COMBUSTIBILI non denaturati**CALO naturale:**

AMMESSO in peso (*)

1% commisurato al carico di magazzino e cioè alla giacenza all'inizio dell'anno finanziario o, se posteriore, alla data dell'ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente.

Riferimenti legislativi:

- Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

Note:

I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt.2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n.299/D del 16.11.1995 - pag.18)

(*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telesscritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.

SANZIONI:

a) fino al 2% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

b) > al 2% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'accisa sulla quantità mancante;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 3 volte la relativa accisa;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso: - pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta contabilità e registri.

Riferimenti legislativi:

artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

OLI COMBUSTIBILI denaturati**CALO naturale:**

AMMESSO in peso (*)

1% commisurato al carico di magazzino e cioè alla giacenza all'inizio dell'anno finanziario o, se posteriore, alla data dell'ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente.

Riferimenti legislativi:

- Art. 4, 3° comma, T.U. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n° 55.

Note:

I depositari autorizzati possono scaricare, sui relativi registri, i cali ogniqualvolta li rilevino, corrispondendo, entro il termine previsto di scadenza, l'accisa su quelli eccedenti le tolleranze ammesse.

(artt.2 e 3 del T.U. 504/1995; circolare n.299/D del 16.11.1995 - pag.18)

(*) Per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, nonché telesscritti della D.C.P.C. del 2.6.1993 prot. n. 297/VIII, del 14.11.1995 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.

SANZIONI:

a) fino all'1% oltre il calo ammesso: - pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo ammesso;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri;

b) > dell'1 e fino al 10% oltre il calo ammesso: - si riscuote l'accisa con l'aliquota più elevata gravante sul prodotto;
- multa fino a € 2.582;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

c) > del 10% oltre il calo ammesso: - pagamento accisa con l'aliquota più elevata gravante;
- multa da 2 a 10 volte l'accisa, ma non inferiore comunque a € 7.746; confisca (e/o aggravante);
- reclusione da 6 mesi a 3 anni (per quantità superiore a 2.000 kg la reclusione è da 1 a 5 anni);
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta della contabilità e dei registri.

Riferimenti legislativi:

artt. 2, 40, 44, 45, 47 - 1° comma - e 50 - 1° e 2° comma - T.U. 504/1995.

ECCEDENZE NEI DEPOSITI FISCALI DI OLI MINERALI

TUTTI I PRODOTTI denaturati e non denaturati

ECCEDENZA

ammessa:	2% del totale carico Il depositario autorizzato può assumere in carico, sui relativi registri, l'eccedenza accertata se contenuta nei limiti ammessi (circolare 299/D del 16.11.1995 - pag. 18)
Riferimenti legislativi:	art. 308 T.U. legge doganale approvato con D.P.R. 23.1.73 n. 43.

SANZIONI:

> al 2%	- pena prevista per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta - (artt. 47 - 2° comma - 40, 44 e 45 T.U. 26.10.1995, n. 504); - sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per infrazione alla disciplina delle accise (art. 50 - 1° comma - T.U.504/95)
---------	--

PERDITE DI RILAVORAZIONE NEI DEPOSITI FISCALI DI OLI MINERALI

Calo ammesso:	1% del quantitativo rilavorato, riferito al peso o al volume, a seconda del sistema di tassazione (Art. 1 D.M. 18 settembre 1997, n. 383 - circ. 318/D prot. 401/UDC-CM del 16.12.97). Entro il suddetto limite viene concesso l'abbuono sulle perdite effettivamente verificate (Art. 4, comma 2, T.U. 26.10.95 n. 504).
----------------------	--

CARBURANTI – CALI NEI DISTRIBUTORI STRADALI

CALI AMMESSI

G.P.L.	1/12 del calo annuo (3%) riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica e cioè: totale erogato x 0,0025
BENZINE	1/12 del calo annuo (3%) riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica e cioè: totale erogato x 0,0025
GASOLIO	1/12 del calo annuo (1%) riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica e cioè: totale erogato x 0,000833
Riferimenti legislativi:	- art.50 - 2° comma - T.U. 26 ottobre 1995, n. 504; - tabella A allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55.

SANZIONI

oltre i cali ammessi:	sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta del registro di carico e scarico (art. 50 - T. U. 504/95).
-----------------------	--

CARBURANTI – ECCEDENZE NEI DISTRIBUTORI STRADALI

Ecceденza ammessa:	il 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore (art. 48, 3° comma, lettera "b" - T.U. 26 ottobre 1995 n. 504)
SANZIONI:	
a) > del 5 per mille e fino all'1%: (della quantità estratta)	- sanzione amministrativa da € 154 a € 929 (art. 48, 2° comma - 2° periodo - T.U. 504/95);
b) > dell'1%: (della quantità estratta)	- sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098 (art. 48, 2° comma - 1° periodo - T.U. 504/95)
Annotazione:	sulle quantità superiori all'ecceденza ammessa (5 per mille) è dovuto il pagamento dell'accisa (art. 48, comma 2, 1° periodo, Testo Unico 504/95, come modificato con l'art. 10, comma 4, del D.lgs 18.12.97, n. 473).

ECCEDENZE NEI DEPOSITI DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

OLI COMBUSTIBILI

Ecceденza ammessa:	1% sulla quantità estratta - (valido per i depositi commerciali) (art. 48, 3° comma - lett. a, T.U. 26 ottobre 1995, n. 504)
SANZIONI:	
superiore a quella ammessa:	- sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098 (art. 48, 2° comma - 1° periodo - T.U. 504/95); - pagamento accisa su quantità eccedente quella ammessa (art. 48, 2° comma - 1° periodo - T.U. 504/95 come risulta modificato dal D.lgs 18.12.97 n. 473)

OLI MINERALI DENATURATI (*)

Ecceденza ammessa:	2% sulle quantità immesse in deposito (art. 308 del D.P.R. 23/01/1973 n. 43 – T.U.L.D.)
SANZIONI:	fino a 2000 kg: reclusione da sei mesi a tre anni + multa da 2 a 10 volte l'accisa, non inferiore a € 7.746; oltre 2000 kg: la pena è da 1 a 5 anni oltre la multa
superiore a quella ammessa :	l'art. 47, comma 2, T.U. 504/95 configura il tentativo di sottrazione al pagamento dell'accisa
(*) Nota:	<i>In merito si ritiene utile e opportuno esporre alcune considerazioni e da esse trarre una diversa interpretazione circa le sanzioni applicabili:</i> - l'ecceденza di prodotti petroliferi assoggettati a imposta (escluso l'olio combustibile) riscontrata nei depositi commerciali è stata sempre considerata "non ammessa" (anche dal legislatore che scrisse l'art. 16 dell'abrogata legge 474/1957). Dovrebbe essere, per ovvi motivi, un principio inderogabile; - è indubbio che i depositi commerciali di oli minerali denaturati assoggettati ad accisa sono regolati dall'art. 25 del T.U. 504/95, come si rileva dal comma 6 dello stesso articolo; - se ciò è vero, il trattamento sanzionatorio applicabile nella fattispecie è quello previsto dall'art. 48 del T.U. 504/95, come indicato nel quadro riassuntivo seguente relativo ai prodotti non denaturati. In tal senso si citano le sentenze: • n. 575/2009 del 29 giugno 2009 del tribunale di Avezzano (AQ); • n. 2417 del 30 ottobre 2009 della Corte d'Appello di Genova – Sez. I Penale.

Quadro riassuntivo **TUTTI I PRODOTTI** (escluso oli combustibili)

Ecceденza:	NON AMMESSA
SANZIONI:	
a) fino all'1% della quantità estratta:	- sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a € 929 (art. 48, 2° comma, 2° periodo, T.U. 504/95).
b) superiore all'1% quantità estratta:	- sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098 (art. 48, 2° comma, 1° periodo, T.U.);
Annotazione:	sulle eccedenze riscontrate è dovuto il pagamento dell'accisa (art. 48, 2° comma, 1° periodo, T.U. 504/95 come modificato dal D.lgs 18.12.97 n. 473).

CALI NEI DEPOSITI DI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA*(esclusi gli o.m. denaturati)***CALI NATURALI AMMESSI**

OLI LEGGERI: 3% in volume a 15° C in depositi di capacità ≤ a 500 mc (per anno di giacenza) (°)	- per i periodi minori di un anno, il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma rimanenze giornaliere) x 0,0000822
OLI LEGGERI: 2% in volume a 15° C in depositi di capacità > di 500 mc (per anno di giacenza) (°)	- per i periodi minori di un anno, il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma rimanenze giornaliere) x 0,0000548
G.P.L.: 3% in peso (per anno di giacenza) (**) Nota:	- per i periodi minori di un anno, il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma rimanenze giornaliere) x 0,0000822 <i>(**) Per quanto riguarda i cali, in misura superiore a quella consentita, rilevati nei depositi commerciali di gpl denaturato per combustione, si tenga conto della risoluzione prot. 830 del giorno 8 giugno 2004 dell'Agenzia delle Dogane (vedi pag. 19).</i>
OLI MEDI (escluso gasolio): 1% in volume a 15° C (per anno di giacenza)	- per i periodi minori di un anno, il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma rimanenze giornaliere) x 0,0000274
OLI LUBRIFICANTI E ALTRI: 1% in peso (per anno di giacenza)	- per i periodi minori di un anno, il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno e si determina come segue: (totale estratto + somma rimanenze giornaliere) x 0,0000274
OLIO COMBUSTIBILE:	- 1% in peso commisurato al carico di magazzino e cioè alla giacenza all'inizio dell'anno finanziario o, se posteriore, alla data dell'ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente.
GASOLIO COMBUSTIBILE:	- 3 per mille, in peso, delle quantità assunte in carico (totale carico) nel periodo preso a base della verifica (art. 50, 2° comma, T.U. 504 / 95).
Riferimenti legislativi:	- artt. 4 e 61 T.U. 26 ottobre 1995; - tabella A allegata al D.M. 13 gennaio 2000 n. 55; - circolari del 16.11.95 n. 299/D e del 4.4.2000 n. 157/UDC-CM.
Note:	<i>(*) per i cali tecnici, cumulabili con quelli naturali, vedasi tabella B allegata al D.M. 13 gennaio 2000, nonché telescritti della D.C.P.C. del 2.6.93 prot. n. 297/VIII, del 14.11.95 prot. n. 820/VIII e del 4.4.00 prot. n. 157/UDC-CM.</i> <i>(°) si ritiene che la locuzione "in depositi di capacità..." debba intendersi riferita alla capacità di stoccaggio dei singoli prodotti interessati e non a quella complessiva dei depositi.</i>
SANZIONI: oltre i cali ammessi:	sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per irregolare tenuta del registro di carico e scarico (art. 50 T.U. e art. 11 DL 16/2012 conv. con modif. in L. 44/2012).

**CALI DI PRODOTTI DENATURATI (es. gasolio per agricoltura e per le imbarcazioni)
DETENUTI DA IMPIANTI CHE RIFORNISCONO ESCLUSIVAMENTE I DIRETTI UTILIZZATORI,
NONCHÉ DA IMPIANTI DI VENDITA ALL'INGROSSO**

(Sentenza Consiglio di Stato 27/10/2003, n. 6664)

CALO AMMESSO: 1% (totale carico) in volume a 15° C o in peso, a seconda della tassazione, commisurato al carico di magazzino e cioè alla giacenza all'inizio dell'anno finanziario o, se posteriore, alla data dell'ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente.

Nota: *gli esercenti hanno la facoltà di darsi scarico dei cali sui relativi registri ogniqualvolta li rilevino.*

SANZIONI: - quando il calo è superiore a quello ammesso:
a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 (art. 50 T.U. 504/95);
b) pagamento dell'accisa sulla quantità eccedente il calo consentito (art.2 T.U. 504/95 e telex del 12.2.96 prot. n. 76/UDC-CM). L'accisa si calcola applicando la differenza fra l'aliquota intera e quella agevolata.

Nota: *Secondo la recente interpretazione fornita con la nota prot. 830 dell'8 giugno 2004 (vedi anche pag. n. 16 alla voce GPL) il trattamento sanzionatorio applicabile in queste fattispecie è quello previsto dall'art. 47 del T.U. 504/95 (come nei depositi fiscali – vedi pagina relativa).*

CALI ED ECCEDENZE DI TRASPORTO IN REGIME SOSPENSIVO

CALI AMMESSI (*)

Trasporto via terra: 0,5% per tutti i prodotti;
Trasporto via ferrovia: 0,5% per tutti i prodotti;
Trasporto via mare o oleodotto
o acque interne: 2 % per le benzine;
1 % per gli altri prodotti;

Riferimenti legislativi: - le percentuali sopraindicate sono quelle fissate dall'art.1 della legge 14.8.74 n. 346. *(vedi telescritto prot. n. 297/VIII DCPC del 2.6.1993)*

Nota: *(*) in peso o a volume, secondo il decreto 13 gennaio 2000, n. 55*

SANZIONI:

Superiore al calo ammesso e fino al 10%: - sanzione amministrativa pecuniaria da 1/10 all'intero ammontare dell'accisa relativa alla quantità mancante;
- pagamento dell'accisa sulla parte eccedente il calo ammesso.

Superiore al 10% oltre il calo consentito: - si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa (vedi art. 40 T.U. 504/95)

- pagamento dell'accisa sulla parte eccedente il calo ammesso.

Riferimenti legislativi: - artt 2, 40 e 47, 3° comma, T.U. 26 ottobre 1995 n. 504. *(vedi anche art. 47, 4° comma, T.U.)*

ECCEDENZE Le eventuali eccedenze riscontrate all'arrivo sono assunte in carico (art.47 - comma 3 - T.U. 26.10.1995 n. 504).

CALI ED ECCEDENZE DI TRASPORTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA**(Escluso quelli soggetti – v. pag. 17)***(Riferimenti legislativi: artt. 2, 40 e 49 T.U. 26/10/95 n. 504)***CALI** (in peso o in volume, secondo il decreto 13 gennaio 2000, n. 55)

	AMMESSO DALLE NORME DOGANALI (1)	ULTERIORE (2)	% Tot.
Trasporto via terra:	0,5% per tutti i prodotti;	2%	2,5
Trasporto via ferrovia:	0,5% per tutti i prodotti;	2%	2,5
Trasporto via mare o oleodotto o acque interne:	2 % per le benzine; 1 % per gli altri prodotti;	2% 2%	4 3

Riferimenti legislativi: 1) le percentuali sopraindicate sono quelle fissate dall'art.1 della legge 14.8.74 n. 346.
(vedi telescritto prot. n. 297/VIII DCPC del 2.6.1993)
2) Art. 49, comma 3, T.U. 504/95.

SANZIONI:

- a) superiore al calo ammesso
*(quando viene dimostrata
la legittima provenienza
dei prodotti):* - sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098
(art. 49, comma 2, T.U. 504/95).
- b) quando non viene dimostrata
la legittima provenienza
dei prodotti: - si applicano le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o
al pagamento dell'accisa (vedi art. 40 T.U. 504/95);
- pagamento dell'accisa (art. 2 T.U. 504/95)

ECCEDENZE:

Misura ammessa 1% della quantità regolarmente trasportata (art. 49, comma 3, T.U. 504/95)

SANZIONI:

- a) eccedenza superiore all'1%
*(quando viene dimostrata
la legittima provenienza
dei prodotti):* sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098 (art. 49, comma 2. T.U. 504/95).
- b) eccedenza superiore all'1%
*(quando non viene dimostrata
la legittima provenienza
dei prodotti):* - si applicano le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o
al pagamento dell'accisa (v. art. 40 T.U. 504/95)
- pagamento dell'accisa (art. 2 T.U. 504/95).

Note: *Le eventuali eccedenze riscontrate all'arrivo sono annotate nella parte del carico del registro; i cali, invece, sono registrati nella parte dello scarico.*

*A titolo di promemoria***OLI VEGETALI***(NC da 1507 a 1518)*

- CALO AMMESSO:** 2 % in peso
Tabella A) allegata al D.M. 13 gennaio 2000, n. 55
(Il calo è commisurato all'anno di giacenza; per periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le porzioni di mese, superiori a quindici giorni)
Per i cali tecnici cumulabili con quelli naturali, vedasi Tabella B) allegato al predetto D.M. 55/2000
- ECCEDENZA AMMESSA**
- Depositi fiscali: 2% totale carico (art. 308 T.U. doganale n. 43/1973)
Depositi diversi da quelli fiscali: *vedasi pagina 15*
- SANZIONI:** Si ritiene che le sanzioni siano le stesse di quelle previste per gli oli minerali indicate nelle pagine precedenti
-